

nella sezione medesima, non ne verrebbe per questo spostata la maggioranza in favore dell'Interlandi. Imperocchè, accordati all'Interlandi i sei voti degli elettori che mancarono alla votazione, e che avrebbero potuto presentarsi laddove non si fosse anticipato il secondo appello di mezz'ora, e fatti i debiti calcoli, e le dovute attribuzioni delle schede contestate, esso Interlandi sarebbe sempre vinto, benchè di pochi voti, dal suo competitore Greco-Cassia;

« Ritenuto in fine che non sono attendibili, neppure allo scopo di un'utile inchiesta, i supposti tentativi di corruzione e le asserite pressioni, perchè esposti in modo vago e indeterminato relativamente alle persone degli elettori che ne sarebbero state vittime, e perchè d'altra parte non appoggiati a concludenti mezzi di prova;

« Per questi motivi la Giunta conclude, ad unanimità, per la convalidazione dell'elezione del collegio di Siracusa nella persona dell'onorevole Luigi Greco-Cassia. »

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per la convalidazione dell'elezione del commendatore Luigi Greco-Cassia a deputato del collegio di Siracusa.

(Sono approvate.)

Collegio di Novi Ligure.

« La Giunta;

« Sull'elezione del collegio di Novi Ligure, nel quale fu proclamato a primo scrutinio deputato il signor cavaliere avvocato Edilio Raggio con voti 733 contro 385 dati al signor cavaliere avvocato Carlo Ferrari;

« Visti gli atti delle operazioni elettorali;

« Viste le proteste; e visti i documenti e le dichiarazioni che contro le proteste pervennero alla Giunta;

« Udita la relazione del deputato Fossa;

« Attesochè le accuse di brogli e di corruzione sono inattendibili ogni volta che i fatti denunziati siano contraddetti da prove esistenti in atti, o da queste siano dei fatti immutate e giustificate la causa e l'indole; e l'elezione apparisca, anzichè il risultato di mezzi riprovevoli, l'effetto della libera e spontanea manifestazione della volontà degli elettori;

« Che l'esame dei suddetti documenti e delle suddette dichiarazioni non può non condurre alla convinzione che insussistenti siano i fatti allegati nelle proteste, nei quali, ove fossero provati, il broglio e la corruzione potrebbero consistere;

« Che gli altri fatti pure accennati nelle proteste o sono irrilevanti, o non hanno riscontro e nesso coll'elezione, o tornano a lode dell'eletto;

« Che dopo tutto, i documenti e le dichiarazioni summenzionati manifestano un insieme di circostanze, le quali, mentre dimostrano che i sostenitori della candidatura dell'eletto non avevano bisogno di ricorrere ad arti illecite e riprovevoli, rendono sempre più inverosimili i denunziati fatti di broglio e di corruzione;

« Per questi motivi, ad unanimità di voti, conclude di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Novi Ligure nella persona del signor cavaliere ed avvocato Edilio Raggio. »

Pongo a partito le conclusioni della Giunta che sono per la convalidazione dell'elezione del cavaliere Edilio Raggio a deputato del collegio di Novi Ligure.

(Sono approvate.)

Collegio di Prizzi.

« La Giunta,

« Veduti gli atti della elezione del collegio di Prizzi;

« Udita la relazione dell'onorevole Piroli;

« Ritenuto che il collegio di Prizzi è diviso in otto sezioni, ed il numero degli elettori iscritti è di 855;

« Che nella sezione di Campofiorito, dove sono iscritti soltanto 15 elettori, nel giorno 8 novembre, per mancanza di elettori, non poté costituirsi neanche l'uffizio provvisorio, e non ebbe quindi luogo nessuna votazione;

« Che nelle altre sezioni concorsero a votare 649 elettori; il marchese Ruggiero Maurigi ottenne 359 voti, il Mancuso Pietro conte di Gerace ebbe voti 271, gli altri voti andarono in parte dispersi, ed in parte furono dichiarati nulli, ed il marchese Ruggiero Maurigi avendo ottenuto più del terzo del totale numero degli elettori iscritti e più della metà dei suffragi dati dai votanti, fu proclamato deputato;

« Ritenuto che nella prima sezione si presentavano quaranta elettori muniti di certificato della segreteria della Corte di appello di Palermo, dal quale risultava che avevano inoltrato reclamo contro la esclusione dalle liste elettorali, e chiedevano di essere ammessi a dare il voto;

« Che un elettore osservò che si doveva distinguere tra gli elettori che già iscritti nelle liste ne erano stati cancellati, e gli elettori che avevano inoltrato il richiamo contro la deliberazione che aveva respinte le loro domande d'iscrizione nelle liste, ammettere al voto i primi in numero di 11, e respingere la domanda dei secondi in numero di 28; ma l'ufficio ammise al voto tanto i cancellati dalle liste quanto gli ommessi;

« E considerando che la mancata votazione nella sezione di Campofiorito, essendo avvenuta per volontà degli elettori, non può infirmare la elezione;

« Considerando che coll'ammettere a dare il voto